

PREMESSA ALLA SECONDA EDIZIONE

Questa premessa riprende, in parte, cose già scritte nella premessa della prima edizione, un po' perché ci sono affezionato e un po' perché, in fondo, le cose da dire sul concorso sono sempre le stesse.

La premessa dell'edizione precedente iniziava con la citazione (coltissima...) del film "Il Conte Tacchia", dove Vittorio Gassman, *alias* principe Torquato Terenzi, dice una grande verità: *"E ricordate che er nonno der nonno der nonno der nonno de quarsiasi nonno nobbile, prima de' esse nominato nobbile... era solo 'no xxxx come tutti l'artri!"*.

Qual è il senso? Che prima del titolo di avvocato, notaio, magistrato c'è una persona come le altre, senza qualità particolari (tranne poche eccezioni).

Del resto la condizione disastrosa della giustizia lo testimonia: i processi non sono più la soluzione al problema ma un problema nel problema, con le lungaggini che ci hanno resi (tristemente) primi in Europa e i costi sempre più elevati. Le responsabilità possono essere ripartite equamente tra politica e addetti ai lavori.

Ai livelli più alti, poi, la magistratura non brilla per audacia: non asseconda apertamente il potere ma si adegua.

Quindi, ridimensionate la visione idealizzata della giustizia e del concorso.

E uscite da Matrix: *"Matrix è ovunque. È intorno a noi. Anche adesso, nella stanza in cui siamo. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità"*, dice Morpheus a Neo nel film di fantascienza più bello degli ultimi 20 anni (se non lo hai visto non meriti di superare il concorso...).

Abbandonate, cioè, la convinzione che il concorso richieda un impegno sovrumano.

Capita spesso di leggere, nelle decine di gruppi Facebook dedicati a questo concorso, commenti che oscillano tra la depressione cronica e l'esaltazione furiosa, tra chi pensa di non essere geneticamente in grado di superarlo e chi si sente un incrocio (ma riuscito meglio) tra Mantovani, Gazzoni e Zagrebelsky (tutti e due), un prescelto, un Keanu "Neo" Reeves del diritto

Forse è il caso di rimettere le cose al loro posto.

È oggettivamente faticoso studiare tre materie in pochi mesi (non servono anni, ricordate: chi lo dice, forse, ha qualche interesse a farlo).

Con dei buoni manuali, anche di livello universitario, un po' di aggiornamenti giurisprudenziali, uno strepitoso temario (ma va?) e una discreta memoria tutti possono battere il martelletto e fare casino in aula.

Serve, però, la costanza, perché non basta studiare quando capita ma bisogna studiare (quasi) ogni giorno, per alcuni mesi (non anni, ripeto), in maniera intensa. E capisco che scontrarsi, appena svegli, con i negozi giuridici e i legati non sia facilissimo.

La maggior parte di voi ci prova con passione e impegno.

Però, come accade da qualche migliaio di anni, c'è chi ce la fa e chi no, per mancanza di talento o di fortuna, per ingiustizia o fatalità. Funziona così da sempre. Non è giusto? Neanche un po', *but that's the way it goes*, perché serve anche – eccome se serve – il fattore "C".

Non bisogna trascurare, infatti, l'alto tasso di aleatorietà del concorso dovuto all'enorme massa di partecipanti.

La Commissione si trova a dover fare i conti con un numero di temi consegnati superiore di circa 10 volte, in media, rispetto ai posti messi a concorso. E così applica la regola (non scritta) della "ghigliottina" (fa un po' Fabrizio Frizzi, lo ammetto): per ogni certo numero di temi uno passa e gli altri vanno al macero.

Chi è stato "bollato" come N.I. (non idoneo) non è inidoneo alla vita ("sapevatelo") ma, più semplicemente, è incappato nella pesca a strascico della Commissione.

Infine, qualche noterella sul contenuto del temario.

Anche questa nuova edizione intende prendere per mano il lettore e accompagnarlo alla Fiera di Roma con serenità.

Resta fondamentale, ovviamente, la preparazione di base maturata nel corso dei mesi.

Un temario, però, può aiutare nello sprint finale, per completare le lacune e attirare l'attenzione su tematiche (forse) trascurate.

Tutti i temi sono nuovi di zecca, esclusi tre temi di amministrativo estratti dall'edizione precedente.

Gli argomenti, inutile dirlo, sono attualissimi e di grande rilevanza ai fini del concorso.

La struttura dei temi è rimasta inalterata rispetto all'edizione precedente: orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, numerosi richiami normativi e, soprattutto, guide laterali esplicative che consentono di cogliere i passaggi principali dello svolgimento.

Anche questa edizione sarà aggiornata *on line*, fino agli scritti, sul sito www.simone.it.

Per un'idea su "come" scrivere leggete le pagine che vengono subito dopo.

In bocca al lupo.

Tivoli, maggio 2017

Massimiliano Di Pirro

**INDICAZIONI PER LO STUDIO
E PER LA REDAZIONE DEI TEMI**

Il tempo “ideale” da dedicare allo studio è di sei/otto mesi (non anni...).

I testi da utilizzare sono, preferibilmente, i **manuali dell’università aggiornati costantemente con le novità normative e giurisprudenziali.**

Sono sconsigliati i testi *never-ending* (detti anche “disboscatore d’Amazzonia”), perché correte il rischio (concretissimo) di non finire il programma e di arrivare agli scritti con una preparazione così così.

È preferibile scegliere testi chiari e scorrevoli, che esauriscano la materia in un numero relativamente contenuto di pagine (una **bibliografia orientativa** è pubblicata su www.corsomagia.it).

Per la redazione dei temi vi suggerisco alcune regole, che riducono l’aleatorietà del concorso.

1) Sfruttare bene il tempo. L’utilizzo generalizzato del computer per la scrittura può far dimenticare i tempi necessari per la scrittura manuale, con il rischio di non riuscire a completare le prove nelle ore prestabilite. Per sfruttare al meglio il tempo a vostra disposizione è consigliabile utilizzare la prima ora per redigere — saccheggiando l’indice analitico del codice — una **scaletta** degli argomenti che intendete esaminare e dei riferimenti normativi e giurisprudenziali corrispondenti agli argomenti stessi (per la **scaletta ideale** vedi più avanti). Utilizzate le successive sette ore per lo svolgimento, **se possibile direttamente “in bella”**, sviluppando e integrando la scaletta in precedenza predisposta. Nelle ultime due ore sarete piuttosto stanchi e non in grado di affrontare la trattazione dei punti più complessi dell’elaborato, che pertanto dovrà essere concentrata nelle prime ore.

2) Tapparsi le orecchie. Non prestate troppa attenzione alle voci che immancabilmente circolano nell’aula, sia per il rischio di espulsione, sia perché si potrebbe essere condizionati a inserire, nello svolgimento, questioni ispirate da suggerimenti sbagliati. Gli aiuti degli altri in quei tre giorni sono come la calunnia di Rossini, “*un venticello, un’auretta assai gentile che insensibile, sottile, leggermente, dolcemente incomincia a sussurrar, ... s’introduce destramente e le teste ed i cervelli fa stordire e fa gonfiar*”). Meglio sfruttare il materiale autonomamente raccolto e, se proprio si deve, sbagliare da sé.

3) Scrivere in maniera semplice e chiara. Ogni Commissione corregge gli elaborati in tempi record, raggiunti (forse) soltanto da Usain Bolt. Pertanto, vestite bene l’elaborato, con una grafia chiara e comprensibile che alleggerisca la fatica di leggere, una forma scorrevole e periodi semplici. Grafia, stile e chiarezza espositiva sono fondamentali.

L'**esposizione corretta in lingua italiana** è data per scontata dalla Commissione: un errore di ortografia o di grammatica ripetuto può pregiudicare l'esito del tema anche se i contenuti sono corretti.

Esprimetevi con un'**adeguata terminologia giuridica**, evitando espressioni di uso comune, colloquiali e le espressioni abusate nel linguaggio parlato e scritto.

Evitate **espressioni nonsense** come “contratto a geometrie variabili”, “traiettoria ermeneutica”, “architrave giuridica”: farcire inutilmente il tema con parole ridondanti serve solo a irritare (comprensibilmente) chi legge.

Evitate le **ripetizioni** (cercando di rendere incisiva la disamina degli argomenti), le **affermazioni perentorie** (è preferibile mettere in luce la problematicità delle varie questioni) e la **trascrizione integrale degli articoli** (cite tra virgolette alcune espressioni o alcuni termini legislativi usati nel testo della norma e poi approfondite il concetto). Per precauzione è opportuno non citare i **nomi degli autori**. Utilizzate, invece, espressioni del tipo “secondo un orientamento dottrinale”, “secondo la dottrina prevalente”, ecc.

Anche per la giurisprudenza utilizzate espressioni generali quali “secondo la giurisprudenza consolidata”, “secondo una parte della giurisprudenza”, ecc.

Riferimenti dottrinali e giurisprudenziali **puntuali** sono consentiti soltanto se si tratta di **autori che hanno affrontato in maniera originale quell'argomento o che hanno dato un contributo decisivo** (ad es., Mantovani per la distinzione tra “perfezionamento” e “consumazione” del reato), oppure se si tratta di **sentenze “storiche”** (ad es., Cass. 589/1999 sulla responsabilità da contatto sociale).

4) Affrontare più istituti insieme. Occorre fare attenzione a un aspetto: normalmente **la traccia non è lineare ma vi sollecita ad affrontare più argomenti secondo una prospettiva trasversale**, che consente alla commissione di valutare meglio la vostra preparazione. Individuate quindi gli argomenti e lo spazio da riservare a ciascuno di essi, ponendo attenzione a eventuali espressioni usate nella traccia (ad es., “premessi brevi cenni”) che rappresentano una spia dello spazio ridotto da riservare a quell'argomento.

5) Imparare a “leggere” l'indice analitico. Saper usare i codici è di fondamentale importanza. Una **buona preparazione di base** (manualistica) può consentirvi di svolgere il tema con l'utilizzo del codice e dei richiami normativi in esso contenuti anche se l'argomento non lo avete studiato a fondo.

Le singole norme contengono normalmente dei **richiami interni** ad altri articoli dello stesso codice, di altri codici o di leggi speciali. Questi richiami indicano che l'argomento o il concetto contenuto in quell'articolo è anche trattato nell'articolo indicato tra parentesi. Ad esempio, il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente è previsto dall'art. 1333 c.c., che normalmente contiene il richiamo agli artt. 1803, 1813 e 1987 c.c., per indicare il collegamento con i contratti di mutuo e di comodato, tradizionalmente considerati contratti con obbligazioni a carico del solo proponente, nonché con la promessa unilaterale.

6) Illustrare i principi. Il tema in magistratura è un **elaborato teorico** (così prevede la legge). Pertanto, poiché la legge prevede che siano teorici, gli elaborati consistono nell'**illustrazione di principi generali**. Devono, quindi, essere impostati in modo diverso sia dagli elaborati per l'esame di avvocato, che hanno carattere teorico-pratico, sia dagli articoli di dottrina, che hanno carattere scientifico. La prova scritta in magistratura è diretta a verificare la capacità del candidato di padroneggiare gli strumenti del ragionamento giuridico e, quindi, di svolgere un'argomentazione che renda accettabile, sul piano logico-giuridico, una determinata tesi.

7) Prendere posizione (con giudizio). Su questo aspetto c'è chi suggerisce prudenza e chi sollecita a osare. È consigliabile prendere posizione sulle questioni che la traccia pone, altrimenti si dà l'impressione di non essere sufficientemente sicuri nell'affrontare la traccia. Evitate, però, le **espressioni perentorie**, non perché siano da evitare sempre e comunque, ma più semplicemente perché rischiate di sostenere una tesi contraria a quella di uno (o più) dei commissari. Dovete quindi muovervi come funamboli, dimostrando di saper ragionare, utilizzando **formule dubitative** quando prendete posizione su una questione ancora aperta e **sbilanciandovi** quando la tesi è nettamente prevalente in dottrina o in giurisprudenza.

8) Evitare le tesi inventate. Evitate soluzioni del tutto originali o addirittura l'elaborazione, in sede d'esame, di nuove, inesplorate teorie (la famosa "teoria della Fiera di Roma"...). Il tema è valutato da magistrati e avvocati per formazione professionale poco abituati alle costruzioni dottrinali, mentre i docenti potrebbero insegnare materie diverse da quelle della prova scritta e non apprezzare un tema che contenga l'esposizione di costruzioni teoriche temerarie o di soluzioni azzardate. Un'altra cosa, invece, è sostenere, anche per l'intero svolgimento, una teoria minoritaria.

9) Fare riferimenti alla normativa europea. I riferimenti alla normativa europea, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alle pronunce della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo sono senz'altro apprezzati e qualificano l'elaborato.

10) Quante pagine? La lunghezza ideale di un elaborato oscilla **tra le 4 e le 7 facciate**. La lunghezza dell'elaborato non è sinonimo di completezza. La sintesi, ossia l'assenza di argomenti inutili, di ripetizioni e di giri di parole è una qualità generalmente apprezzata dai commissari.

LA SCALETTA-TIPO

1) Inquadramento sistematico. Evitate le premesse inutili (se non sono espressamente richieste dalla traccia) ed entrate subito nel “cuore” del problema, con la **definizione** dell’istituto oggetto del tema. Evitate un’illustrazione a 360 gradi, poiché non dovete dimostrare la vostra preparazione, ma motivare adeguatamente la scelta interpretativa che avete fatto.

2) Indicazione delle teorie prevalenti. Per ogni argomento non occorre indicare tutte le teorie ma è sufficiente richiamare gli orientamenti prevalenti. Ovviamente, l’indicazione di una teoria minoritaria o isolata non penalizzerà lo svolgimento e consentirà di ottenere una valutazione più alta, ma non è necessaria ai fini della sufficienza dell’elaborato.

3) Descrizione dei principali profili giuridici. Questo aspetto varia notevolmente a seconda dell’istituto da affrontare. In caso di contratti, ad esempio, occorrerà soffermarsi sulle caratteristiche principali (contratto oneroso o gratuito, reale o consensuale, tipico o atipico, ecc.). Invece, se si tratta di analizzare un reato si dovranno affrontare i profili relativi al soggetto attivo e passivo, al bene tutelato, alla condotta incriminata, all’evento (naturalistico o giuridico), ecc.

4) Analisi del fondamento giuridico. È la *ratio* giustificatrice, ossia la finalità che il legislatore ha inteso perseguire attraverso quell’istituto e quella determinata disciplina giuridica.

5) Descrizione dei profili problematici. Poiché il diritto è un’opinione ogni istituto solleva numerose questioni problematiche. È opportuno indicarne almeno qualcuna per qualificare la traccia e superare la soglia della sufficienza.

6) Elementi comuni e distintivi da istituti affini. Se, ad esempio, la traccia chiede di affrontare la compravendita, si potrà parlare del comodato e della donazione, evidenziando gli aspetti comuni e quelli differenziali.

SCHEMA GENERALE PER AFFRONTARE I SINGOLI REATI

1) Collocazione sistematica della norma. Valutare la collocazione della norma consente di individuare l'interesse tutelato. È il dato da cui partire. La parte speciale è suddivisa in titoli e i titoli sono suddivisi in capi. La rubrica di ogni titolo indica un ambito obiettivo di tutela, che è poi frazionato in obiettivi più ridotti e meglio specificati dalle rubriche dei singoli capi. Occorre però **verificare se la norma sia effettivamente in grado di assicurare la tutela prevista dal legislatore** e, quindi, occorre verificare la reale portata della norma: bisogna valutare, quindi, la **rubrica** e la **struttura della norma** per stabilire se quel reato è in grado di tutelare adeguatamente quell'interesse. Inoltre, occorre **comparare norme con una diversa collocazione sistematica che presentino elementi di struttura comuni**: questo confronto ci dice qual è la **reale collocazione sistematica** della norma.

2) Oggetto giuridico e oggetto materiale del reato. È l'**interesse tutelato dalla norma**. Deve essere un **bene di rilevanza costituzionale** o, comunque, **non incompatibile con la Costituzione**. Si deve, pertanto, analizzare se il bene risponda a questo criterio o se si tratti, invece, di un bene che non merita tutela penale perché non assume rilievo costituzionale: ad es., la vita e il patrimonio vanno tutelati perché di rilievo costituzionale. Inoltre, il bene deve essere tutelato **in armonia con gli altri beni costituzionali**: ad es., il patrimonio deve essere tutelato ma non di più o a scapito del diritto alla vita. Si può stabilire, poi, se si tratti di un **reato naturale** o **artificiale**: nei reati naturali il bene tutelato è di immediata evidenza (ad es., nell'omicidio il bene tutelato è la vita), mentre nei reati artificiali il bene tutelato è di creazione legislativa e richiede maggiore attenzione (ad es., la tutela del mercato dei valori mobiliari nel reato di aggrottaggio *ex art. 501 c.p.*). L'**oggetto materiale**, invece, è la persona o la cosa sulla quale ricade l'attività fisica del reo. L'art. 49, co. 2, c.p. parla di "oggetto" dell'azione. L'oggetto materiale va tenuto distinto dall'oggetto giuridico, che è il bene protetto dalla norma.

3) Soggetto attivo. I reati, per la maggior parte, possono essere commessi da chiunque (reati comuni). Alcuni reati possono essere commessi soltanto da chi possiede determinate qualità o si trovi in determinate situazioni (reati propri). La particolare qualifica del soggetto nel reato proprio è rilevante nell'ambito del concorso di persone (art. 110 c.p.): il soggetto privo della qualifica richiesta dalla norma (estraneo) che ha agevolato o istigato la persona qualificata (intraneo) concorre oggettivamente nel reato perché ha contribuito all'offesa del bene e si potrà avere un concorso doloso nel reato proprio solo se l'agevolatore o istigatore è a conoscenza di tutti gli elementi del fatto, compresa la qualità del soggetto attivo.

È importante tenere presente che le qualità del soggetto attivo possono essere non soltanto **qualità giuridiche** (es., abuso d'ufficio del pubblico ufficiale *ex art. 323 c.p.*) ma anche **qualità di fatto** (es., aborto autoprocuratosi dalla donna senza l'osservanza delle condizioni previste dalla legge *ex art. 19, co. 2 e 4, L. 194/78*, reato proprio della donna; oppure si pensi alla frode in commercio *ex art. 515 c.p.*, che può essere realizzata soltanto da chi eserciti un'attività commerciale).

4) Soggetto passivo. Il soggetto passivo è il **titolare del bene protetto** dalla norma. Può coincidere oppure no con il **danneggiato dal reato**, ossia con il **soggetto che subisce un danno patrimoniale o non patrimoniale risarcibile** ed è legittimato a costituirsi parte civile nel processo: ad es., nel reato di **lesioni** soggetto passivo e danneggiato coincidono; nell'**omicidio** no, perché soggetto passivo è la vittima e danneggiati dal reato sono i familiari.

Si parla anche di **reati a soggetto passivo indeterminato** (reati vaghi o vaganti), nei quali l'interesse tutelato appartiene a una cerchia indeterminata di soggetti (ad es., reati contro l'incolumità pubblica) e di **reati senza vittima**, nei quali non è agevole individuare l'offesa a un bene (ad es., nei reati contro la moralità pubblica).

5) Elemento soggettivo. Il dolo e la colpa sono le due forme di manifestazione dell'elemento soggettivo del reato, poiché esauriscono le possibilità naturali di manifestarsi dell'atteggiamento psicologico dell'autore nei confronti del fatto di reato.

Il dolo ha sostanza naturalistica e psicologica, consistendo in un fatto psichico di natura conoscitiva e volitiva e, inoltre, ha una consistenza "positiva", dovendo esistere nella realtà psichica dell'autore come un effettivo atteggiamento psicologico nei confronti del fatto. La colpa, invece, ha sostanza normativa, consistendo nella mancata osservanza di regole cautelari o precauzionali elaborate oggettivamente dall'ordinamento per la situazione in cui ha agito l'autore: l'ordinamento fissa degli standard di precauzione che i soggetti devono osservare indipendentemente dalla loro individuale capacità di adeguamento. La colpa, inoltre, ha una consistenza "negativa", identificandosi essa nella mancata adozione delle cautele doverose.

Nell'individuazione dell'elemento soggettivo occorre prestare attenzione a questi aspetti:

a) il legislatore può ascrivere un fatto **prescindendo dall'esistenza del dolo o della colpa**, e dunque sulla sola e semplice base della riferibilità fisico-materiale del fatto al soggetto che ha posto in essere la condotta criminosa. Sono le ipotesi di **responsabilità oggettiva**, in cui – prescindendosi dal dolo e dalla colpa – manca la base stessa per un giudizio di colpevolezza: sono ipotesi di responsabilità senza colpevolezza, difficilmente conciliabili con i principi stessi del diritto punitivo e in via di superamento negli ordinamenti contemporanei;

b) il legislatore può configurare l'elemento soggettivo di un certo reato **accostando dolo e colpa** rispetto a due parti del fatto tipico ma costituenti componenti essenziali della stessa fattispecie incriminatrice, dando luogo a una terza forma di elemento soggettivo, che prende il nome di **preterintenzione**, la quale, però, **non è un atteggiamento psicologico diverso dal dolo e dalla colpa ma risulta dalla loro combinazione** (ad es., omicidio preterintenzionale, *ex art. 584 c.p.*). In definitiva, **le forme "legali" che può assumere il nesso di imputazione soggettiva del fatto tipico al suo autore sono quattro**: la responsabilità oggettiva, la colpa, la preterintenzione e il dolo, in un crescendo di intensità del legame psicologico e conseguentemente del rimprovero di colpevolezza;

c) il legislatore non è tenuto a dichiarare espressamente se la responsabilità è dolosa, colposa, ecc. Il legislatore ha adottato una **tecnica semplificatoria ispirata a ragioni di economia legislativa** poiché in una disposizione generale (art. 42 c.p.) ha richiamato la distinzione tra delitti e contravvenzioni fornita all'art. 39 c.p. e per i delitti ha stabilito, una volta per tutte, che essi, in assenza di una diversa previsione legislativa, sono sempre dolosi, mentre la loro punibilità a titolo di colpa, preterintenzione o responsabilità oggettiva deve essere espressamente stabilita nella singola norma incriminatrice. Ad es., per il delitto di lesioni personali abbiamo due norme incriminatrici: la prima, nel silenzio del legislatore, deve essere ritenuta dolosa (art. 582 c.p.), nella seconda è espressamente prevista la colpa (art. 590 c.p.).

Le **contravvenzioni**, invece, sono punite indifferentemente per dolo o colpa (art. 42, co. 4, c.p.), con la conseguenza che nelle norme incriminatrici di contravvenzioni non troviamo mai la menzione della punibilità né a titolo doloso né a titolo colposo. Il giudice, però, dovrà accertare in concreto se il fatto è stato realizzato con dolo o colpa, ma non ai fini della sussistenza della responsabilità, data la regola dell'indifferenza sopra ricordata, bensì ai fini della graduazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. e poi ogniqualvolta la legge faccia dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla distinzione tra reato doloso e reato colposo (art. 43, co. 2, c.p.).

Se il reato è doloso ci si può soffermare sulle varie tipologie di dolo: **dolo intenzionale**, **dolo diretto** e **dolo eventuale** e stabilire, in particolare, se il dolo eventuale sia compatibile con quel reato.

Un'importante distinzione è quella tra **dolo generico** e **dolo specifico**. Quest'ultimo, normalmente, è presente in tutti i reati nei quali vi è un'anticipazione della soglia della tutela (es., associazione per delinquere) e nelle quali il dolo specifico "incarna" l'offesa. In altri casi la presenza del dolo specifico muta il titolo di reato e aggrava il trattamento sanzionatorio (ad es., il reato di sequestro a scopo di estorsione — art. 630 c.p. — si differenzia da quello di sequestro di persona — art. 605 c.p. — soltanto per il fatto che il soggetto ha agito con lo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, e da questa differenza si fa derivare un quantum di pena maggiore. Infine, in altri casi ancora il dolo specifico riduce l'ambito della tutela penale (ad es., nel delitto di furto — art. 624 c.p. — il dolo specifico, consistente nel fine di trarre profitto dall'impossessamento mediante sottrazione della cosa mobile altrui, determina una riduzione dell'ambito di applicazione della fattispecie).

Si possono, infine, menzionare le due contrapposte forme del **dolo d'impeto** e del **dolo di proposito**.

6) Elemento oggettivo. È la condotta.

Può essere **attiva**, se è rappresentata da un'azione a carattere positivo, od **omissiva**, se è caratterizzata da un'omissione, cioè da un non fare.

L'**omissione** può essere propria o impropria. Il **reato omissivo proprio** consiste nel mancato compimento di un'azione imposta da una norma penale di comando, a prescindere dal verificarsi di un evento come conseguenza della condotta omissiva. I reati omissivi propri sono tutti espressamente tipizzati dal legislatore (ad es., omissione di soccorso *ex art.* 593 c.p.).

Nel **reato omissivo improprio**, invece, il reato si realizza a seguito del mancato compimento di un'azione da parte di un soggetto che riveste una posizione di garanzia. Questa figura di reato nasce dalla combinazione della norma di parte speciale con l'art. 40 c.p.: ad es., l'omicidio può essere anche causato omettendo di alimentare l'incapace che si ha l'obbligo di accudire.

In ordine alla condotta si può distinguere tra **reato istantaneo, permanente o abituale**. Si definiscono reati **istantanei** i reati nei quali la consumazione avviene in un preciso momento, e, una volta che il reato si sia consumato, l'eventuale protrarsi della situazione antigiridica realizzata non fa parte del tipo di reato (es. omicidio).

Sono **permanenti** i reati nei quali, pur dopo la consumazione del reato, segue una fase nella quale perdura la realizzazione della condotta criminosa (es.: sequestro di persona). Sono **abituati** i reati la cui realizzazione richiede una pluralità di comportamenti, ripetuti nel tempo (es.: il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, art. 572).

7) L'evento. In alcuni reati l'evento, cioè il **risultato della condotta**, incarna l'offesa al bene protetto, che può consistere nella sua distruzione (es. omicidio o danneggiamento) o nella sua messa in pericolo (es. incendio, che mette in pericolo l'incolumità pubblica).

In alcune fattispecie l'evento è individuato nel **pericolo che si produca, a sua volta, un ulteriore risultato pregiudizievole per il bene protetto** (ad es., nel delitto di incendio di cosa propria — art. 423, co. 2, c.p. — all'incendio deve seguire il pericolo per l'incolumità pubblica. Si parla di **reati di pericolo concreto**, nei quali questo "risultato di pericolo" è assunto a elemento essenziale del fatto tipico.

A questo proposito, occorre distinguere **tre possibilità**:

- a) l'evento può costituire, come accennato, un **elemento essenziale del reato**, indispensabile per la sussistenza della responsabilità;
- b) l'evento può essere previsto come **circostanza aggravante** (per esempio, la condanna penale di taluno quale conseguenza di un delitto di corruzione in atti giudiziari: art. 319ter c.p.);
- c) l'evento può essere una **condizione obiettiva di punibilità** (condizione alla cui realizzazione è subordinata la punibilità di un reato già integrato: es., la sentenza dichiarativa di fallimento nel reato di bancarotta prefallimentare: art. 216 r.d. 267/1942). Stabilire se l'evento sia l'una o l'altra cosa è importante perché il regime di imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti (art. 59 c.p.) e delle condizioni obiettive (art. 44 c.p.) è diverso da quello degli elementi essenziali del reato (art. 42 c.p.): per l'affermazione di una responsabilità dolosa occorre che tutti gli elementi essenziali del fatto tipico siano "investiti" dal dolo (art. 43 c.p.), mentre le circostanze aggravanti che eventualmente accedano al reato sono imputate sulla base della semplice colpa (art. 59 c.p.) e le condizioni obiettive rendono il fatto punibile prescindendo totalmente da qualsiasi coefficiente psicologico (art. 44 c.p.).

Non sempre risulta chiaro quale sia la natura di un certo evento: ad es., per gli eventi di cui all'art. 583 c.p., nonostante la rubrica dell'articolo parli di "circostanze aggravanti", ci si interroga se la "perdita di un arto" sia un evento aggravatore del reato

di lesioni personali (art. 582 c.p.) o un elemento costitutivo di un autonomo reato di lesioni personali gravissime; oppure, in rapporto all'art. 564 c.p., il "pubblico scandalo", che in ogni caso deve verificarsi perché si possa punire un fatto incestuoso, costituisce elemento essenziale o condizione obiettiva di punibilità? Si può scegliere l'una o l'altra tesi, motivando sinteticamente la scelta.

8) Reati di mera condotta e reati di evento. L'evento, a differenza della condotta, non è presente in tutte le fattispecie: esso caratterizza l'omicidio o il danneggiamento ma manca nella violenza sessuale e nell'omissione di soccorso. Questo avviene perché non sempre le conseguenze del comportamento integrano il contenuto di disvalore del fatto. Vi sono tipi criminosi in cui **il disvalore si radica e si esaurisce nella sola condotta** (es. violenza sessuale, omissione di soccorso) e altri in cui invece tale disvalore presuppone la verifica di un risultato della condotta (es. omicidio, incendio, danneggiamento). Si distingue pertanto tra reati di pura condotta, con riferimento a quei reati in cui, essendo il disvalore già interamente incarnato dalla condotta, non avrebbe senso condizionare l'esistenza alla realizzazione di un risultato della condotta e reati di evento, nei quali il disvalore si esprime solo attraverso una conseguenza della condotta. La contrapposizione tra reati di azione e reati di evento riflette una diversa tecnica di tutela, condizionata dalla natura dei beni tutelati: maggiore è il valore che il bene assume a livello costituzionale, maggiori saranno le probabilità che tale bene venga pregiudicato con la sola condotta senza che occorra un evento.

9) Tentativo. Valutare la compatibilità del tentativo con il reato.

Il tentativo è **compatibile con qualunque fattispecie delittuosa la cui realizzazione sia suscettibile di un'esecuzione composta di più atti che si susseguano nel tempo**. Talvolta è stata affermata l'**incompatibilità con i reati omissivi propri** perché mentre fino alla scadenza del termine per il compimento dell'azione doverosa non vi sarebbe niente di penalmente rilevante, potendo il soggetto ancora adempiere, dopo la scadenza del termine il reato è già perfetto. Attualmente si propende però per la configurabilità del tentativo nel caso in cui l'agente si sia **volutamente posto nella impossibilità di compiere l'atto doveroso**, che poi sia stato però compiuto. Ad esempio, Tizio, nella consapevolezza dell'assenza del suo superiore gerarchico, in prossimità della scadenza del termine per il compimento di un atto d'ufficio, va all'estero, ma l'atto viene compiuto dal superiore improvvisamente rientrato: in questo caso è configurabile un tentativo di omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.).

Molto diffusa è poi l'opinione che **il tentativo non sia configurabile nei reati di attentato e nei reati di pericolo**, sulla base del rilievo che non è punibile il "pericolo del pericolo". L'assunto si basa su un argomento desunto dal principio di offensività.

10) Rapporti con altre figure di reato. L'analisi degli elementi oggettivi e soggettivi consente di individuare eventuali rapporti con altre fattispecie, che ruoteranno attorno all'art. 15 c.p. e ai **principi di specialità, consunzione, sussidiarietà ecc.**, che dovete studiare bene.

Donazione di cosa futura, di cosa altrui e di eredità. Si esamini, inoltre, la donazione universale, con particolare riferimento ai suoi effetti

Il donante può conseguire il risultato dell'arricchimento del donatario sia disponendo, a favore di quest'ultimo, di un proprio diritto, sia assumendo, nei suoi confronti, un'obbligazione.

Lo spirito di liberalità del donante si può attuare, infatti, con il **trasferimento** della titolarità di un diritto che fa capo al donante, oppure attraverso la **compressione** di un diritto più esteso già in capo allo stesso (come accade, ad esempio, nel caso in cui questi costituisca, a favore del donatario, un diritto di usufrutto su un bene del quale abbia la proprietà) o, ancora, attraverso l'**assunzione di un'obbligazione** che renda il donatario creditore di una prestazione nei confronti del donante.

La donazione, inoltre, può anche comportare la **liberazione del donatario** da un'obbligazione o da un peso che grava sui suoi beni.

Pertanto, è possibile configurare tre diverse tipologie di donazione: la donazione con effetti reali (traslativa o costitutiva di diritti reali), la donazione liberatoria e la donazione con effetti obbligatori, costitutiva di un'obbligazione.

La dottrina, a questo proposito, distingue tra **oggetto immediato** e **oggetto mediato** della donazione: mentre il primo è il mezzo tecnico che attua l'arricchimento e può consistere, come accennato, nella disposizione di un diritto o nell'assunzione di un'obbligazione da parte del donante nei confronti del donatario, il secondo è costituito dal bene sul quale cade il diritto oggetto dell'attribuzione patrimoniale.

Qualunque entità che abbia carattere patrimoniale può formare oggetto (mediato) di donazione. Deve, però, trattarsi di un bene presente, stante il **divieto di donazione di beni futuri ex art. 771 c.c.**

Beni futuri sono i beni materiali e immateriali nonché i crediti che **non esistono in rerum natura**.

Più discusso è se debbano considerarsi tali anche i beni che, pur esistenti, **non appartengano al patrimonio del donante**.

La norma deroga alla previsione generale contenuta nell'art. 1348 c.c. che ammette la prestazione di cose future.

La **ratio** del divieto di donazione di beni futuri risiede nell'esigenza generalizzata di non favorire la prodigalità del donante, tanto più se riferibile a beni non rientranti nella sua sfera patrimoniale, anche se non manca chi ravvisa il fondamento del divieto nella tutela della libertà informata del donante.

La traccia chiede di esaminare alcune tipologie di donazione che si differenziano sul piano dell'oggetto dell'atto: bene futuro, bene altrui, eredità e complesso dei beni del donante. È opportuno distinguere tra l'oggetto mediato, ossia il bene donato, e l'oggetto immediato, ovvero lo strumento tecnico con cui si realizza il trasferimento

Dopo la breve introduzione sull'oggetto della donazione, la prima norma da esaminare è l'art. 771 c.c. Esaminiamo la fattispecie distinguendola da figure affini e individuandone la ratio

Poiché la donazione può comprendere soltanto i beni presenti del donante, ne discende non solo la nullità della donazione avente ad oggetto **esclusivamente** beni futuri, ma anche che, in caso di donazione che comprenda **sia beni presenti sia beni futuri**, essa sia valida solo relativamente ai primi; in tal caso non occorre fare ricorso alla valutazione di cui all'art. 1419 c.c. e all'indagine sulla volontà delle parti, poiché la riduzione dell'oggetto ai soli beni presenti è operata direttamente dalla legge.

Il divieto di **donazione di beni futuri riguarda l'ipotesi in cui oggetto della donazione siano beni non ancora esistenti** e non le ipotesi in cui l'acquisizione patrimoniale sia **sospesa** o **differita** a un momento successivo, per cui occorre distinguere il bene futuro dal diritto esistente ma sottoposto a condizione sospensiva.

Non è donazione di cosa futura la **donazione a termine**, poiché il negozio a termine attribuisce un diritto certo ma non esercitabile prima della scadenza del medesimo. Inoltre, non rientra nel divieto di donazione di beni futuri la donazione che abbia ad oggetto una **prestazione periodica**, anche se debba essere eseguita nel futuro.

Una parte della dottrina, pur ammettendo la nullità della donazione avente ad oggetto, *sic et simpliciter*, beni futuri, ammette la validità del negozio con il quale il donante **assuma l'obbligazione** di produrre la cosa o di acquistarla dal terzo proprietario per poi trasferirla al donatario.

È ammissibile la donazione obbligatoria di cose future?

Si precisa, peraltro, che sarà valida la donazione di cosa altrui con la quale ci si è obbligati a trasferire una cosa appartenente a un terzo solo ed esclusivamente quando vi sia **piena conoscenza dell'altruità** della cosa; altrimenti, qualora le parti abbiano inteso trasferire la proprietà con effetto immediato, la donazione sarà affetta da nullità.

Sono previste alcune **deroghe** al divieto di donazione di beni futuri.

Il divieto contenuto nell'art. 771 c.c. non è assoluto ma ammette due deroghe, indicate nella norma: la donazione dei frutti naturali e civili non ancora separati e la donazione di universalità

È esclusa, anzitutto, la nullità della donazione riguardante i **frutti** non ancora separati (parti di animali, prodotti di cave e torbiere, ecc.).

Poiché l'art. 820 c.c. considera beni futuri i frutti non ancora raccolti, l'art. 771, co. 1 c.c. pone rimedio alla conseguenza irragionevole di escludere

tali frutti dalla donazione, derogando a quanto previsto dall'art. 771, co. 1, prima parte, c.c. e consentendo, appunto, che tale atto possa comprendere anche i frutti non ancora separati.

Tra i frutti non separati, sottratti al divieto di donazione di cosa futura, rientrano, secondo una parte della dottrina, non soltanto i frutti prodotti e non ancora staccati ma anche i frutti non ancora prodotti, ossia i frutti sperati.

Secondo altri autori, invece, deve trattarsi di frutti pendenti, anche se non separati: se non sono stati ancora prodotti non esistono *in rerum natura* e non possono formare oggetto di donazione.

Il passaggio di proprietà in capo al donatario si realizza con il distacco dei frutti dalla cosa-madre.

Sono sottratti al divieto di donazione anche i frutti civili (interessi, rendite, canoni di locazione, ecc.), ossia tutto ciò che si ricavi da un bene a titolo di corrispettivo del godimento che altri ne abbia (art. 820 c.c.).

Se la donazione ha ad oggetto beni presenti e beni futuri è nulla *pro parte*, ossia soltanto riguardo a questi ultimi (art. 771 c.c.).

Ulteriore deroga al divieto di donazione di cose future si ha nel caso di **donazione di universalità di mobili**. Se il donante, disponendo per spirito di liberalità di un'universalità di cose che gli appartengono, le trattiene presso di sé, conservandone il godimento, l'oggetto della donazione è costituito anche da quelle cose che si aggiungono successivamente all'universalità (si pensi alla biblioteca trattenuta dal donante il quale la arricchisca con nuovi libri), in virtù della destinazione economica unitaria della universalità.

Qualche autore, però, afferma che la previsione secondo la quale la donazione comprende i beni che vadano ad aggiungersi, in un momento successivo all'atto donativo, all'universalità di beni che ne costituisce l'oggetto, è un'applicazione del **principio dell'unità dell'universalità** e non rappresenta un'eccezione al divieto di donazione di beni futuri; pertanto, tutti i beni che si aggiungano all'universalità non sono un nuovo acquisto ma soltanto uno sviluppo dell'acquisto precedente.

Secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza anche la **donazione di cosa altrui** è nulla, in base alla previsione dell'art. 771 c.c. che non consente la donazione di beni futuri: il concetto di bene futuro, infatti, andrebbe inteso non solo in senso oggettivo (bene non esistente *in rerum natura*) ma anche soggettivo (bene che non fa parte del patrimonio del donante). Peraltro, non costituisce donazione di cosa altrui ma di cosa solo eventualmente altrui la **donazione da parte di un coerede** di beni ricadenti nella massa ereditaria, con la conseguenza che si tratta di una donazione valida sottoposta alla condizione sospensiva che i beni donati rientrino nella quota assegnata, in sede di divisione, al coerede donante.

La donazione di cosa altrui non è espressamente menzionata dal legislatore. La sua disciplina deve essere ricavata da quella sulla donazione di cose future e dai principi generali, oltre che da una recente pronuncia delle Sezioni Unite

Le **Sezioni Unite**, invece, hanno recentemente affermato (sent. 5068/2016) che la donazione di cosa altrui (o parzialmente altrui) è **nulla** non in applicazione analogica dell'art. 771 c.c., ma per **mancanza della causa del negozio di donazione**. La nullità non opera qualora il donante, essendo a conoscenza del relativo difetto di legittimazione, abbia formalmente assunto l'obbligo di procurare al donatario l'acquisto del *donatum*.

La donazione di cosa altrui è nulla per mancanza della causa e non perché la cosa altrui è una cosa futura, con conseguente non applicazione della nullità prevista per quest'ultima dall'art. 771 c.c.

Una parte della giurisprudenza (Cass. 1596/2001) ha affermato che la donazione di beni altrui non è nulla ex art. 771 c.c. ma semplicemente **inefficace** e, tuttavia, idonea ai fini

dell'usucapione decennale prevista dall'art. 1159 c.c., poiché il requisito, richiesto da questa norma, dell'esistenza di un titolo che legittimi l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, deve essere inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare. La soluzione è stata sottoposta a critica, perché l'art. 769 c.c. induce a ritenere che **l'appartenenza del bene oggetto di donazione al donante costituisce elemento essenziale del contratto di donazione**, in mancanza del quale la causa tipica del contratto non può realizzarsi e, quindi, il contratto stesso dovrà ritenersi nullo. Infatti, la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un **proprio diritto** o assumendo verso la stessa un'obbligazione.

Se il bene si trova nel patrimonio del donante al momento del contratto la donazione,

La donazione di bene altrui vale come donazione obbligatoria di dare purché l'altruità sia conosciuta dal donante; se non è nota, il contratto non potrà produrre effetti obbligatori né potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui

in quanto dispositiva, è valida ed efficace; se, invece, la cosa non appartiene al donante, questi deve assumere espressamente e formalmente nell'atto l'obbligazione di procurare l'acquisto dal terzo al donatario.

La donazione di bene altrui vale, pertanto, come **donazione obbligatoria di dare**, purché l'altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza

risulti da un'apposita espressa affermazione nell'atto pubblico (art. 782 c.c.).

Se, invece, l'altruità del bene donato non risulti dal titolo e non sia nota alle parti, il contratto non potrà produrre effetti obbligatori, né potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui.

La donazione di bene non appartenente al donante è quindi affetta da una causa di nullità autonoma e indipendente rispetto a quella prevista dall'art. 771 c.c., ai sensi del combinato disposto dell'art. 769 c.c. (il donante deve disporre di un suo diritto) e degli artt. 1325 e 1418, co. 2, c.c.

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi per il caso in cui oggetto della donazione sia un **bene solo in parte altrui**, perché appartenente *pro indiviso* a più comproprietari per quote differenti e donato per la sua quota da uno dei contitolari.

Ne consegue, ad esempio, che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante. Giova ricordare, inoltre, che la dottrina distingue il **rapporto tra donante e donatario** dal **rapporto tra donante e terzo** titolare del diritto sul bene donato.

In ordine al primo aspetto, alla luce della nullità della donazione di beni altrui si è affermato che **per il donante non sorge alcun obbligo di procurare l'acquisto della proprietà al donatario** e che, qualora il donante diventi proprietario della cosa, la titolarità del bene non si trasmette automaticamente al donatario, essendo a ciò necessaria una seconda donazione.

Per quanto riguarda, invece, il rapporto donatario-terzo effettivo titolare del diritto, la donazione del bene altrui sarà assoggettata al regime delle altre fattispecie di acquisto *a non domino*, con la conseguenza che se è stata donata una cosa mobile altrui e il donatario ne ha conseguito il possesso in buona fede, opera la tutela concessa dall'art. 1153 c.c.

Caratteri del tutto peculiari presenta la **donazione di eredità**, disciplinata in una *sedes materiae* diversa da quella della donazione (artt. 769 ss. c.c.).

L'**art. 477 c.c.** stabilisce che la donazione che il delato faccia, dei suoi diritti di successione, a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuni di questi, comporta l'accettazione dell'eredità in capo al donante.

La donazione di eredità è disciplinata dall'art. 477 c.c., che riguarda la donazione, la vendita o la cessione dei diritti di successione a un estraneo, a tutti gli altri chiamati o ad alcuni di questi

Oggetto della donazione può essere l'intera eredità o una sua quota.

Alla donazione di eredità fanno riferimento anche l'art. 1547 c.c. e l'art. 478 c.c. Quest'ultima norma regola soltanto apparentemente una rinuncia, poiché la rinuncia fatta a favore di alcuni soltanto dei chiamati comporta accettazione, sicché si ha un'alienazione vera e propria (onerosa o gratuita) dell'eredità.

Gli artt. 477 e 478 c.c. configurano, secondo la tesi prevalente, **fattispecie legali tipiche di accettazione tacita di eredità**. Infatti, in presenza dei comportamenti del chiamato contemplati da tali disposizioni, non occorre vagliare la presenza dei presupposti richiesti dall'art. 476 c.c. perché si abbia accettazione tacita: è la legge stessa che afferma che tali comportamenti «importano» accettazione dell'eredità.

Sembra, però, preferibile ritenere che si tratti di **accettazione presunta**, poiché nell'accettazione tacita è rilevante anche l'effettiva volontà di accettare mentre quest'ultima è irrilevante nelle fattispecie in esame.

Il delato, donando l'eredità, la acquista e il fenomeno ereditario si esaurisce. Il donatario, a sua volta, diventa acquirente a titolo particolare dal donante e, secondo qualche autore, risponde anche dei debiti ereditari, in virtù della loro implicita assunzione al momento dell'accettazione della donazione.

La tesi prevalente, tuttavia, afferma che la responsabilità per i debiti ereditari resta in capo al donante poiché la donazione di eredità non comporta la trasmissione della qualità di erede ma dei soli diritti di successione.

Il donante non può rivalersi, nei confronti del donatario per i debiti ereditari, in assenza di una pattuizione espressa in tal senso.

Il donatario dell'eredità che non sia erede del *de cuius* né dell'alienante-donante acquista un complesso patrimoniale coincidente con l'eredità passata in capo al donante: è soltanto per evitare un laborioso elenco delle entità patrimoniali oggetto dell'acquisto ereditario e del trasferimento che si allude *tout court* all'eredità ricevuta dal donante, comprensiva di tutte le sue attività e passività.

Il donatario è acquirente a titolo particolare e deriva dal donante una somma di rapporti il cui elemento unificante risiede nella circostanza che appartenevano a un soggetto, dante causa del donante.

La cessione dei diritti di successione acquistati dal donante comporta il trasferimento, in capo al donatario, del diritto sui singoli beni ereditari, sicché questi acquista non l'*universitas* prima facente capo al defunto ma la **somma di singole entità attive e passive** che per comodità espositiva si qualificano come eredità.

Ne discende che il donante garantisce non la sua qualità di erede ma la titolarità dei singoli diritti e risponde, rispetto a ciascuna a cosa, per evizione e vizi occulti.

La donazione di eredità deve essere effettuata per **atto pubblico**, specificando i singoli beni donati. Non è sufficiente, cioè, un generico riferimento all'eredità, poiché il donante potrebbe non rendersi conto dell'incidenza negativa della donazione sul suo patrimonio.

Tuttavia, si obietta che la specificazione dei beni può riguardare la donazione manuale di diritti ereditari riguardanti beni mobili di modico valore, mentre negli altri casi la caratteristica dell'alienazione di eredità è la mancanza di specificazione degli oggetti, come prevede l'art. 1542 c.c.

L'ordinamento, da una parte, tende a frenare la prodigalità del donante vietando la

Una fattispecie di elaborazione dottrinale è la c.d. «donazione universale», che assume un ruolo centrale all'interno delle figure donative e presenta caratteristiche particolari. Questa parte della traccia deve essere tutta costruita facendo ricorso a concetti generali

donazione di cose future, ex art. 771 c.c., con un'evidente eccezione al principio generale dell'art. 1348 c.c., e dall'altra consente la donazione universale, avente ad oggetto tutti i beni presenti del donante o una frazione di essi, oppure tutti i beni presenti del donante ad eccezione di taluni singolarmente indicati.

Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso in cui un soggetto faccia un voto di povertà, spogliandosi di tutti i suoi beni, oppure quando doni tutti i suoi beni con il *modus* di ricevere dal donatario, per l'intera durata della sua vita, assistenza morale o materiale.

In questi casi si parla di **donazione universale** (o *omnium bonorum*), aggettivo che indica l'insieme dei beni che formano oggetto dell'atto. Non è una donazione della somma di singoli beni o donazione cumulativa, ma donazione di un **complesso di beni** che, senza assumere le caratteristiche dell'universalità proprie dell'eredità, presenta qualche manifestazione della sua universalità.

Pertanto, nell'atto di donazione universale non occorre indicare specificamente i singoli beni che concorrono a formare l'universalità oggetto della donazione, poiché l'universalità non è la risultante della sommatoria dei singoli beni, che non devono, pertanto, essere singolarmente descritti.

Inoltre, per le sue caratteristiche l'atto di donazione è unico e non si scinde in tanti atti quanti sono i singoli beni del donante.

La donazione universale può avere ad oggetto **diritti su beni o crediti presenti e non futuri**, stante il divieto di donare beni futuri (art. 771 c.c.). Se riguarda beni futuri è nulla rispetto a questi, poiché la donazione universale di tutti i beni presenti e futuri avrebbe carattere di disposizione a causa di morte, consentita soltanto per il tramite del testamento. Qualche autore delinea la donazione universale come l'insieme di altrettante donazioni aventi ciascuna, per oggetto, i singoli diritti che formano il patrimonio donato.

Infatti, la personalità e il patrimonio non si possono trasmettere per atto tra vivi, e così la donazione di tutti i beni presenti riflette non la complessità del patrimonio del donante ma un insieme di singole cose mobili o immobili.

L'**invalidità** dell'atto di donazione universale che riguardi la forma o la capacità del donante o del donatario si estende al negozio nel suo complesso. Se, invece, l'invalidità colpisce un singolo diritto oggetto di donazione, l'invalidità non si estende alle altre attribuzioni, che resteranno valide.

In ordine ai profili di meritevolezza dell'atto, deve ritenersi che non suscitino particolari preoccupazioni la possibilità, per il soggetto, di privarsi di tutto il suo patrimonio, poiché il donante, qualora venga a trovarsi in stato di bisogno, matura il diritto agli alimenti nei confronti del donatario (art. 437 c.c.). Inoltre, il rifiuto degli alimenti dovuti dal donatario per motivi familiari giustifica la revocazione della donazione per ingratitudine (art. 801 c.c.).

Se gli alimenti sono dovuti il donante può pretenderne l'adempimento. I creditori del donante sono tutelati dall'azione revocatoria (art. 2901 c.c.), come in ogni caso di disposizione gratuita di diritti in capo al debitore.

Secondo una parte della dottrina la donazione universale è tale soltanto in senso lato, perché non ha ad oggetto un'entità unitaria ma è costituita dalla **somma di più donazioni di beni singoli**, con la conseguenza che non dà luogo a successione universale, escluso il caso in cui abbia ad oggetto l'unico diritto del donante.

Gli **effetti** della donazione universale sono quelli di ogni donazione traslativa, per cui il donatario acquista la titolarità dei diritti reali e di credito prima facenti capo al donante. Questa donazione dà vita a una **successione a titolo particolare**, a differenza della successione universale che coincide con la successione ereditaria.

Il donatario universale non risponde dei debiti del donante, a meno che abbia espressamente assunto tale onere. Non può ritenersi, infatti, che la donazione universale comporti il consenso presunto del donatario al pagamento dei debiti preesistenti del donante sull'assunto che i beni donati sarebbero quelli che restano nel patrimonio del donante detratti i debiti: occorre sempre che il donatario accetti di accollarsi i debiti, per cui il donante sarà liberato soltanto con il consenso del creditore.

Del resto, il donatario, per il solo fatto di ricevere in donazione tutti i beni del donante, non risponde dei debiti in capo allo stesso, non fosse altro perché la donazione importa arricchimento ed è dettata da spirito di liberalità, e non può esservi arricchimento e spirito di liberalità rispetto ai debiti (nessuno può dire di donare i debiti).

Ne deriva che se il donatario si accollì tutti i debiti del donante, anteriori alla donazione, o taluni di essi, si ha un'assunzione di debito altrui, accessoria alla donazione. In presenza di più donatari, se dall'atto non risulti quale quota di debiti sia accollata a ciascuno, l'accollo deve ritenersi assunto in proporzione della quota di ciascuno. La donazione universale può formare oggetto di **riduzione** se lede i diritti dei legittimari.